Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 5 settembre 1934 - Anno XII** — **Numero 208**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliandi dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. **1404.**
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I.

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA - SERVIZI AUSILIARI.

Art. 1.

Istituzione dei centri di rieducazione dei minorenni.

In ogni sede di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello sono istituiti, in unico edificio, un riformatorio giudiziario, un riformatorio per corrigendi, un carcere per minorenni, nonchè un centro di osservazione per minorenni organizzato dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Il complesso di questi istituti ha nome: « Centro di rieducazione dei minorenni ».

Nello stesso edificio funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni.

Art. 2.

Istituzione e composizione dei tribunali per i minorenni.

In ogni sede di Corte d'appello, o di sezione di Corte di appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato, avente grado di consigliere di Corte di appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia.

Art. 3.

Competenza territoriale.

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito.

Art. 4.

Ufficio del pubblico ministero.

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore del Re o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel distretto della Corte d'appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore del Re sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

Art. 5.

Istituzione e composizione della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

Sull'appello dalle decisioni del tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto Reale di approvazione delle tabelle giudiziarie.

Le sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituisce uno dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitarono funzioni nei tribunali per i minorenni.

Art. 6.

Nomina dei componenti privati.

I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. È ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al primo presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

La funzione è gratuita.

Art. 7.

Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato.

Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.

Il presidente e il procuratore del Re del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.

Art. 8.

Centri di osservazione.

I centri di osservazione, organizzati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, sono destinati a raccogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in un riformatorio per corrigendi.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale.

Il consiglio direttivo dei centri di osservazione è presieduto da un magistrato designato dal Guardasigilli e nominato dal Ministro per l'interno.

PARTE II.

COMPETENZA PENALE.

Art. 9.

Determinazione della competenza.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

La disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente.

Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.

Art. 10.

Rimessione di procedimenti al pretore.

Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entità del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficoltà del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, può, con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.

Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.

Art. 11.

Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore.

Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta.

Art. 12.

Difesa dei minorenni.

La difesa degli imputati avanti il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, può essere esercitata solo da professionisti iscritti in un albo speciale, che è formato ogni quinquennio dai capi della Corte d'appello.

La scelta deve cadere su professionisti che, per la loro cultura e per la loro attività sociale, sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale.

Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero può autorizzare il difensore a conferire con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.

Art. 13.

Istruzione.

Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

Quando occorre una perizia è ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto applicabili.

Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.

Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

Art. 14.

Definizione dell'istruzione.

Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.

Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori atti, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.

Art. 15.

Impugnazioni e altri provvedimenti.

Alla sezione di Corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, è devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.

Alla stessa sezione di Corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identità dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonchè in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.

Art. 16.

Udienze del tribunale per i minorenni.

Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, nonchè i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serietà ed afficienza.

Il presidente può disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.

Art. 17.

Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni.

Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 è notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria potestà o la tutela.

Quando il tribunale o la sezione di Corte d'appello dispone, a norma dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, può condannare l'esercente la patria potestà o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 100 a 2000 a favore della cassa delle ammende, se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore.

Art. 18.

Perizia nel dibattimento.

Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia già eseguita nella istruzione, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

Se non è possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorre, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione; prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

Le parti hanno facoltà di presentare un loro consulente tecnico senza che l'esercizio di questa facoltà possa comunque influire sul corso del dibattimento.

All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

Art. 19.

Perdono giudiziale.

Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio.

Art. 20.

Sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000.

Art. 21.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale età.

Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.

Art. 22.

Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.

La liberazione del minore dalle carceri, anche a seguito di libertà provvisoria, dalle case di pena, dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, deve essere comunicata dal procuratore del Re al tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessario il provvedimento di cui all'art. 25.

Art. 23.

Libertà vigilata.

Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata.

Prima d'iscrivere le persone o gli istituti nell'elenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni economiche.

Quando viene disposto l'affidamento del minore, sottoposto a libertà vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell'art. 649 del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dell'assitenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto.

Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice di sorveglianza.

Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 24.

Riabilitazione.

Quando il minore, già condannato per reati, ha compiuti gli anni 18 e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pene o di misure di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su richiesta del pubblico ministero, su domanda dell'interessato e anche d'ufficio in camera di consiglio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nella officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni quali l'Opera nazionale Balilla, i Fasci giovanili di combattimento, l'Opera nazionale del dopolavoro e le associazioni sportive.

Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale dichiara la riabilitazione.

Questa fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti penali delle condanne riportate dal minore, preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

Se appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine al compimento del 21° anno del minore.

Il tribunale provvede con sentenza senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.

Il provvedimento di riabilitazione è annotato nella sentenza o nelle sentenze di condanna ed è inscritto nel casellario giudiziario. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e dell'abituale dimora del minore.

Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minorenne anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimenti penali.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del codice penale.

Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del codice di procedura penale.

PARTE III.

Competenza amministrativa.

Art. 25.

Assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi.

Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamento e appaia bisognevole di correzione morale, l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale Balilla, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, assunte le opportune informazioni, ordina, con decreto motivato insindacabile, che il minorenne venga internato in un riformatorio per corrigendi.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio senza intervento di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenne e l'esercente la patria potestà o la tutela.

Il Ministero di grazia e giustizia assegna il minore ad un riformatorio governativo o a un riformatorio gestito da pubbliche istituzioni, con le quali abbia stipulato apposite convenzioni.

Le rette di mantenimento nei riformatori sono a carico dei genitori o degli ascendenti. Se mancano genitori e ascendenti, gli esercenti la tutela sono tenuti a rimborsare tali rette quando il patrimonio del minore lo consente.

Il tribunale, prima di disporre l'assegnazione di un minore al riformatorio, può affidarlo ad una delle persone o istituti indicati nell'art. 23, perchè ne curi l'educazione. In tal caso ogni tre mesi il minore sarà interrogato da un componente il tribunale per gli opportuni accertamenti sul successo dell'opera di rieducazione.

Art. 26.

Provvedimenti relativi al traviamento dei minorenni abbandonati.

Quando il traviamento del minore è in dipendenza dello stato di abbandono in cui egli si trova o trattasi di minore diffamato a termini dell'art. 165 della legge sulla pubblica sicurezza, il tribunale, prima di provvedere a norma dell'articolo precedente, può ordinare, su rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza, che il minore sia consegnato al padre, a un ascendente o al tutore, con l'intimazione di provvedere all'educazione di lui e di invigilarne la condotta sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.

In caso di persistente trascuranza, il pubblico ministero provoca i provvedimenti di cui agli articoli 233, 269 n. 3 e 271 del codice civile.

È applicabile l'ultima parte dell'articolo precedente.

Art. 27.

Assegnazione del minore a un riformatorio per corrigendi anche durante un procedimento penale.

Il provvedimento preveduto dall'art. 25 può essere richiesto dal pubblico ministero anche se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva. Può altresì essere richiesto se il minore fu prosciolto per difetto di capacità d'intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza.

Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento suddetto quando ha conceduto, in procedimento penale, il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.

Art. 28.

Informazioni sul corrigendo.

Ogni anno, ed anche nel corso dell'anno, a richiesta del pubblico ministero, il direttore del riformatorio per corrigendi riferisce al tribunale particolari e precise notizie sulla condotta del minore, sul profitto nel lavoro e nella scuola, sul rispetto avuto verso i superiori, sulle relazioni con la famiglia, sui rapporti coi compagni, nonchè sugli eventuali episodi rivelatori della modificazione o della persistenza delle

abitudini che determinarono l'assegnazione di lui al riformatorio.

Il tribunale, a mezzo di uno dei suoi componenti, interroga frequentemente il minore per avere esatta conoscenza delle condizioni di lui e dei risultati ottenuti dall'opera di rieducazione.

Art. 29.

Dimissione del minore.

Quando il tribunale ritiene che il minore non è più bisognevole di correzione, ordina che lo stesso venga dimesso dal riformatorio; in ogni caso la dimissione è ordinata quando il minorenne ha raggiunto l'età di anni 21.

Art. 30.

Sospensione della dimissione.

Se la dimissione deve essere ordinata avanti che il minore abbia compiuto gli anni 18, il tribunale, prima di provvedere, accerta che il minore possa essere convenientemente assistito dalla famiglia o da altre persone o istituti indicati nell'articolo 23.

Fino a quando non ha avuto la certezza di tale assistenza, sospende di provvedere alla dimissione del minore. La sospensione non può protrarsi oltre il compimento del 18° anno del minorenne.

Art. 31.

Dichiarazione di emenda.

Quando un minore, che fu già internato in un riformatorio per corrigendi, ma non fu mai condannato per reati, ha compiuto gli anni 18, può domandare al tribunale che lo dichiari completamente emendato.

Il tribunale, prima di provvedere con le forme indicate nel 1° capoverso dell'art. 25, assume le informazioni indicate nell'art. 24. Se ritiene insufficienti le prove di emenda può rinviare l'esame della domanda al compimento del 21° anno del minore.

Il provvedimento del tribunale, che dichiara completamente emendato il minorenne, è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e della dimora abituale del minore.

PARTE IV.

COMPETENZA CIVILE.

Art. 32.

Affari civili.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223, 224, 226, 233, 236, 249 e 279 del codice civile; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio; alla omologazione e all'impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela secondo le disposizioni degli articoli 812, 813, 814, 815 del codice di procedura civile; alla ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 ad al loro licenziamento dai manicomi stessi a termine degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli articoli 213 a 219 e dall'art. 200 del codice civile.

PARTE V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 33.

Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti Reali, su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di esecuzione del presente decreto, nonchè quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

Art. 34.

Limiti dell'efficacia derogativa della legge.

Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 35.

Decorrenza dell'applicazione della legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 1405.

Estensione al comune di Poggibonsi (Siena) delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernenti le opere di fognatura della città di Torino ed approvazione del regolamento relativo alle fognature del comune di Poggibonsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Poggibonsi — in provincia di Siena — diretta ad ottenere l'estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime, in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 16 giugno 1933, n. 4643, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il progetto per la costruzione della fognatura del comune di Poggibonsi, redatto, sotto la data del 16 dicembre 1931, dall'ingegnere Gucci Mario, e fu assegnato il termine di anni cinque, dalla data del decreto stesso, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Veduti i pareri favorevoli, espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Siena;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Poggibonsi le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

Sono confermate la pubblica utilità dei lavori contemplati dal suindicato progetto per la costruzione della fognatura del comune di Poggibonsi, nonchè l'assegnazione del termine fissato col surriferito decreto Ministeriale 16 giugno 1933, n. 4643, per il compimento dei lavori stessi e delle occorrenti espropriazioni.

Art. 3.

È approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura del comune di Poggibonsi, deliberato da quel podestà con atto in data 26 marzo 1934.

Detto testo unico sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 maggio 1934, n. 1406.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio di Mondragone della Compagnia di Gesù, in Monteporzio Catone.

N. 1406. R. decreto 14 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio di Mondragone della Compagnia di Gesù, in Monteporzio Catone.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1407.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di S. Zita, in Lucca.

N. 1407. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di S. Zita, con sede in Lucca, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1408.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede parrocchiale di S. Lorenzo Martire, in Castelletto di Chiusdino.

N. 1408. R. decreto 20 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Volterra in data 1° novembre 1933 relativo al trasferimento della sede parrocchiale di S. Lorenzo Martire, in Castelletto di Chiusdino (Siena), nella nuova Chiesa di Frassini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1409.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento, in Bertinoro.

N. 1409. R. decreto 20 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento, con sede in Bertinoro (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Alessandria;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Alessandria, delimitata dai seguenti confini: Stra-

da provinciale di Cassinasco Bubbio - Strada dei Caffi - Strada Caffi - Merlini - Fello - Rocchea provinciale di Cassinasco.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(9565)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Firenze ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Firenze;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nel territorio del comune di Prato (Firenze), compreso entro la seguente linea di delimitazione:

Lato sud-ovest, strada S. Leonardo-Faltugnano - mulattiera Faltugnano-Parminio.

Lato nord, mulattiera Parminio - Foce dei Cerri.

Lato est, Foce dei Cerri - limiti del comune di Prato con quello di Calenzano - sorgenti del fosso Rio a Buti fino alla strada di S. Leonardo.

La Commissione provinciale venatoria di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(9566)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada del Casello - strada di Ugozzolo - strada del Serpente fino all'incrocio con la strada Burla:

ad est, strada Burla dall'incrocio con la strada del Serpente sino ai confini della proprietà Draghi;

a sud, confini proprietà Draghi - stradello S. Giovanni - strada del Cane sino all'incrocio con la linea ferroviaria Parma-Brescia;

ad ovest, la linea ferroviaria Parma-Brescia, dalla strada del Cane alla strada del Casello.

La Commissione provinciale venatoria di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di circa 815 ettari, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la riva destra del Po;

ad est, la riva sinistra del Taro sino alla sua confluenza col fiume Po, indi la riva destra del Po;

a sud, il canale Correcchio presso la sua foce nel fiume Taro e la riva sinistra del Taro stesso;

ad ovest, la strada detta delle Anime, dal Po a Stagno, e quindi a Roccabianca, di qui la strada che per Cascina delle Salde, Cascina Magnani e Scavizza viene ad incontrare l'accennato canale Correcchio.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(9568)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Ascoli Piceno ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e *l'uccellagione*, sotto qualsiasi forma, nelle sottoindicate zone della provincia di Ascoli Piceno:

1ª) confina: a nord con il fiume Ete (dal Molino di Ponzano al Ponte di M. Rubbiano); ad est ed a sud con la strada provinciale Monterubbianese (dal Ponte di M. Rubbiano al bivio di Montottone); ad ovest con la strada comunale delle Pioggiole, con la strada dal Casollo al Torchiaro, con la strada comunale da Torchiaro alla comunale Ponzanese, con tratto della Ponzanese (dal bivio per Torchiaro al Crocefisso), con la strada che dalla Ponzanese conduce al Molino di Ponzano (fiume Ete). La superficie totale è di circa 1940 ettari.

2ª) confina: a nord con la strada provinciale Monterubbianese (dal Ponte sull'Indaco al passo per S. Liberata); ad est con la strada che dalla Monterubbianese conduce alla Val d'Aso passando per S. Liberata; a sud con la strada provinciale Val d'Aso (dal Casino Mannocchi al Ponte sull'Indaco); ad ovest dal torrente Indaco (tratto dal Ponte della strada Val d'Aso al Ponte della Monterubbianese). La superficie totale è di circa 580 ettari.

3ª) confina: a nord con il fiume Aso (dal confine territoriale Carassai-Montalto al confine territoriale Carassai-Petritoli); ad est col confine territoriale Carassai-Petritoli fino alla strada provinciale Carassai-Montalto, tratto di detta provinciale fino al bivio con la strada di contrada Manocchia, strada che dal suddetto bivio (quota 317) conduce al fiume Manocchia, tratto del fiume Manocchia (dal punto in cui è attraversato dalla predetta strada al confine territoriale Carassai-Montalto); ad ovest col confine territoriale Carassai-Montalto fino al fiume Aso. La superficie totale è di circa 810 ettari.

La Commissione provinciale venatoria di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9569)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11829.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Fucich di Antonio, nato a Cherso il 18 settembre 1892 e residente a Trieste, viale G. Tartini n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fuccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Fucich è ridotto in « Fuccini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4964)

N. 11419-9679.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Germek in Zorini fu Antonio, nata a Tamadio il 7 marzo 1879 e residente a Trieste, via Cunicoli n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente di « Germani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Germek in Zorini è ridotto in « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4965)

N. 11419-5346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Graziella Gladulich di Teodosio in De Cola, nata a Zara il 24 aprile 1902 e residente a Trieste, via Donadoni n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gladuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Graziella Gladulich in De Cola è ridotto in « Gladuli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4966)

N. 11419-8992.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Gombac di Giuseppe, nato a Trieste il 20 febbraio 1907 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro n. 124, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giombi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Gombac è ridotto in « Giombi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4967)

N. 11419-7890.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Grossmann fu Giuseppe, nata a Pola il 12 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Moreri n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Grandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emilia Grossmann è ridotto in « Grandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adalberto di Emilia, nato il 4 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4968)

N. 11419-7797.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Vilma Grossmann fu Giuseppe in Trevisan, nata a Susak (Jugoslavia) il 27 aprile 1904 e residente a Trieste, via Moreri n. 30, Roiano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Grandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Vilma Grossmann in Trevisan è ridotto in « Grandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4969)

N. 11419-9214.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leo Hirsch di Angelo, nato a Trieste il 22 settembre 1883 e residente a Trieste, via Scuole israelitiche n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cervi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leo Hirsch è ridotto in « Cervi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresina Hirsch nata Germek di Francesco, nata l'8 maggio 1885, moglie;
2. Dorina di Leo, nata il 18 giugno 1916, figlia;
3. Angelo di Leo, nato il 9 marzo 1919, figlio;
4. Ada di Leo, nata il 13 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4970)

N. 11419-10361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Hocevar fu Giuseppe, nato a Trieste il 6 agosto 1910 e residente a Trieste, via Luigi Galvani n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in «Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Hocevar è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4971)

N. 11419-9681.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egone Hübel fu Enrico, nato a Trieste l'8 ottobre 1907 e residente a Trieste, via E. Daurant n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egone Hübel è ridotto in « Belli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 184.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	57.50
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.75
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.59
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.605
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.75
Id 3,50 % (1902)	85.35
Id. 3 % lordo	65.75
Prestito Conversione 3,50 %	87.45
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.40
Id id id 1940	107.175
Id. id. id 1941	107.35
Id. id. id 1943	101.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	58823	305 —	Monardi Aldo di *Vincenzo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sambiase (Catanzaro).	Monardi Aldo di *Giuseppe-Vincenzo*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	140467	40 —	Bria *Ettore* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Marro Carlotta, ved. di Bria Pietro, domt. a Garessio (Cuneo).	Bria *Vittorio-Ettore* fu Pietro, minore ecc. come contro.
3,50 %	267578	140 —	Pracchia *Adelaide* fu Pietro, ved. Masini Cristofaro, domt. a Firenze.	Pracchia *Maria-Adelaide* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	45891	125 —	Parisi *Maria* fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Leotta Anna fu Francesco, ved Parisi, domt. a Giarre (Catania).	Parisi *Pietra* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 %	24458	213,50	*Catania Domenico* fu Basilio, domt. a Mistretta (Messina); con usufrutto vitalizio a Sebastiano Bevacqua fu *Antonio* e vincolata pure per rappresentare il patrimonio sacro dell'usufruttuario.	*Aventi diritto alla successione di Catania Domenico* fu Basilio, domt. come contro; con usufrutto vitalizio a Sebastiano ex Ignotis fu *Antonino* e fu Bevacqua Maria e vincolata pure ecc. come contro.
Cons. 5 %	164984	50 —	*Pellizzari* Elvira di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	*Pelizzari* Elvira di Ernesto, minore ecc. come contro.
3,50 %	85462	224 —	Mella *Costanza* nata Farinelli fu Giuseppe, domt. a Torino.	Mella *Lucia-Costanza-Barbara*, nata ecc. come contro.
»	296602	140 —	Sala Corinna fu Enrico, moglie di Legnani *Carlo* domt. a Milano, vincolata.	Sala Corinna fu Enrico, moglie di Legnani *Giuseppe-Carlo*, domt. a Milano, vincolata.
Cons. 5 %	522284	675 —	Fasi Carlotta fu Carlo domt. a Genova; con usufr. a Musso *Augusto* fu Carlo, domt. a Genova.	Intestata come contro, con usufr. a Musso *Agostino* fu Carlo, domt. a Genova.
3,50 %	519746	17,50	Chiarabaglio Domenica fu Matteo, moglie di Ayres *Luigi*, domt. a Fauria (Torino).	Chiarabaglio Domenica fu Matteo, moglie di Ayres *Carlo*, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9336)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1934 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Cianciano	B	1	—
Id	Naro	B	1	—
Agro Pontino	Littoria	B	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	S. Michele al Serino	O	—	1
Belluno	Cortina di Ampezzo	B	—	1
Bergamo	Castione della Presol.	E	—	1
Brindisi	Cisternino	E	—	2
Id.	Fasano	E	—	1
Id.	Ostuni	E	—	1
Campobasso	Campobasso	O	—	1
Id.	Pietrabbondante	B	—	2
Catanzaro	Girifalco	B	—	1
Id	Marcellinara	B	—	1
Id.	Montauro	O	—	1
Cuneo	Tarantasca	B	—	1
Firenze	Montaione	B	—	1
Id.	Sesto F.	B	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Gorizia	Circhiara	B	—	2
Livorno	Piombino	B	—	1
Id.	Ferrandina	B	1	—
Matera	Pomarico	O	—	1
Id.	Ferrandina	O	—	1
Id	Oliveto L.	O	—	1
Nuoro	Gergei	O	—	1
Id.	Torpè	O	—	2
Parma	Fidenza	B	—	1
Pavia	Rocca de' Giorgi	B	—	1
Perugia	Foligno	B	—	1
Potenza	Muro L.	O	—	—
Id.	Potenza	B	—	1
Id	Rapolla	O	—	1
Rieti	Cittaducale	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	—	1
Roma	Bracciano	B	—	1
Id.	Roiano	O	—	1
Torino	Caselle T.	B	—	1
Id.	Corio	B	—	1
Trieste	Iomadio	B	—	1
Varese	Cairate	B	—	1
Id.	Carnago	B	—	1
Id.	Olgiate O.	B	—	1
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			5	42
	Carbonchio sintomatico.			
Agro Pontino	Terracina	B	—	2
Belluno	Comelico S.	B	—	1
Campobasso	Castel del Giudice	B	—	1
Livorno	Piombino	B	—	1
Macerata	Recanati	B	—	1
	Segue: Carbonchio sintomatico.			
Massa Carrara	Massa	B	1	—
Pisa	Capannoli	B	—	1
Reggio E.	Cavriago	B	—	1
Rieti	Scandriglia	B	—	1
Torino	Bruino	B	—	1
Verona	Vestenanuova	B	1	—
			2	10
	Afta epizootica.			
Aosta	Aosta	B	—	1
Id.	Arvier	B	2	1
Id.	Id.	O	1	—
Id	Châtillon	B	—	3
Id.	Courmayeur	B	1	3
Id.	La Thuile	B	—	1
Id.	Locana	BO	—	2
Id	Villanova B.	B	8	5
Id.	Id.	O	3	1
Bergamo	Rovetta con Fino	B	—	1
Bologna	S. Agata B.	O	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterot.	O	—	2
Id.	Id.	BO	—	3
Massa Carrara	Tresana	BO	8	—
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Piedimulera	B	—	1
Pavia	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Torino	Ciriè	B	—	1
Id.	Ferrera C.	B	—	1
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Villar Pel.	B	—	1
Verona	Oppeano	B	1	—
			25	31
	Mal rossino dei suini.			
Arezzo	Cavriglia	S	2	—
Bologna	Borgo Panigale	S	1	—
Id.	Medicina	S	—	9
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Laces	S	—	2
Id.	Monguelfo	S	—	1
Id.	Parcines	S	1	—
Id.	Renon	S	—	2
Id.	S. Cristina	S	—	1
Id.	Sarentino	S	1	—
Id.	Senales	S	—	1
Id.	Ultimo	S	2	—
Fiume	Clana	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	—	2
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Gorizia	S	2	4
Padova	Campo San Martino	S	1	—
Id.	Curtarolo	S	1	—
Id.	Montagnana	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Udine	Bagnaria	S	1	1
Id.	Cordenons	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Maiano	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	Palmanova	S	—	2
Id.	S. Maria	S	—	1
Id.	Torreano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue: *Mal rossino dei suini.*				
Udine	Udine	S	—	1
Vercelli	Arborio	S	—	1
Id.	Carisio	S	—	5
Id.	Rovasenda	S	—	2
Vicenza	Arzignano	S	—	1
Id.	Valdagno	S	—	1
			12	50
Peste e setticemia dei suini.				
Alessandria	Balzola	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	C. Fiorentino	S	—	2
Id.	Cortona	S	12	9
Id.	Foiano C.	S	1	—
Id.	Lucignano	S	—	2
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Id.	Montevarchi	S	1	1
Id.	Pergine Val.	S	7	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	1
Id.	Monsampolo	S	—	2
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	1
Id.	Spinetoli	S	—	3
Avellino	Volturara I.	S	—	3
Belluno	Cescomaggiore	S	1	2
Id.	Feltre	S	—	2
Id.	Lamon	S	—	9
Id.	Mel	S	—	1
Id.	Sedico	S	1	—
Id.	Trichiana	S	1	—
Bergamo	Rocca del Colle	S	1	—
Id	Scanzorosciate	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	5
Id.	Laives	S	1	5
Brescia	Mazzano	S	—	1
Id.	Verolanuova	S	—	1
Cosenza	Amantea	S	—	2
Id.	Grinaldi	S	—	4
Id.	Lappano	S	2	—
Cremona	Capralba	S	—	1
Ferrara	Ostellato	S	—	1
Frosinone	Arce	S	—	1
La Spezia	Beverino	S	1	—
Id.	Levanto	S	1	—
Id.	Bolano	S	1	—
Id.	Follo	S	2	—
Macerata	Matelica	S	—	1
Id.	Montuoro	S	—	1
Massa Carrara	Fosdinuovo	S	—	2
Matera	Oliveto L.	S	2	—
Id.	Salandra	S	1	—
Id.	Stigliano	S	2	—
Modena	Bastiglia	S	1	—
Id.	Carpi	S	2	—
Id.	Medolla	S	1	—
Id.	Mirandola	S	1	—
Id	Spilimbergo	S	1	—
Padova	Ponte San Nicolò	S	2	—
Id.	Saletto	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	1
Id.	Corniglio	S	1	—
Id.	Fidenza	S	2	—
Id	Fontevivo	S	1	—
Id	Langhirano	S	1	—
Segue: *Peste e setticemia dei suini.*				
Parma	Medesano	S	1	1
Id.	Noceto	S	1	2
Id.	Sala B.	S	1	—
Id.	Salsomaggiore	S	2	—
Pavia	Arena Po	S	1	—
Pesaro	Cagli	S	1	2
Piacenza	Besenzone	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	3	—
Pola	Montana	S	—	4
Potenza	Noepoli	S	—	4
Id.	Potenza	S	2	—
Id.	S. Michele le Fratte	S	2	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio Emilia	Correggio	S	1	—
Id.	Guastalla	S	2	—
Id.	Luzzara	S	1	—
Id.	Roviglio	S	1	—
Id.	Villaminozzo	S	1	—
Roma	Governatorato	S	1	—
Siena	Montepulciano	S	5	2
Id.	Sarteano	S	1	—
Id.	Torrita	S	12	4
Teramo	Bellanti	S	1	—
Id.	Mosciano S. A.	S	—	5
Id.	Sant'Omero	S	—	8
Id.	Teramo	S	—	3
Id.	Torricella Sicura	S	—	3
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Seseno	S	—	1
Id.	Brez	S	3	—
Id.	Cavareno	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id	Moena	S	—	1
Id.	Homeno	S	—	1
Id.	Tenna	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	5
Id.	Vigolo V.	S	—	2
Id.	Villa L.	S	—	1
Treviso	Conegliano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Zoppola	S	—	1
Venezia	Annone V.	S	—	1
Id.	Campagna L.	S	—	2
Id.	Grisolera	S	—	1
Id.	Pianina	S	1	—
Id.	Pramagggiore	S	—	1
			100	132
Morva.				
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Pomigliano	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			4	1
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Ravanusa	E	—	1
Avellino	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Quindici	E	1	—

Segue: *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Avellino	Altavilla I	E	1	—
Caltanissetta	Villalunga	E	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Riccia	E	1	—
Foggia	Margherita di Savoia	E	1	—
Messina	Messina	E	3	—
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Atella	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Grumo Nev.	E	1	—
Id.	Napoli	E	20	—
Id.	Pollena	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Lit.	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	2
Id.	Bisacquino	E	—	2
Roma	Governatorato	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	—
Trapani	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del G.	E	2	—
Id.	Marsala	E	5	—
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Udine	Udine	E	1	—
			56	5

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	—	5
Id	Jesi	Cn	—	1
Id.	Montemarano	Cn	—	1
Id.	Numana	Cn	—	1
Id.	Ostra	Cn	—	1
Bari	Gioia	Cn	—	1
Catanzaro	Polia	Cn	1	—
Id.	S. Pietro a Maida	Cn	1	—
Id.	Tropea	Cn	—	1
Frosinone	Castrocielo	Cn	—	1
Id.	Monte S. Giovanni C.	Cn	—	1
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	2
Pesaro	Pesaro	Cn	—	1
Rieti	Magliano S.	Cn	—	1
Salerno	Baronissi	Cn	—	1
Id.	S. Cipriano	Cn	—	1
Udine	Udine	Cn	—	1
			2	21

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agro Pontino	Sermoneta	O	1	—
Campobasso	Civitanova	O	2	—
Id.	S. Polo Mat.	O	16	—
Frosinone	Guarcino	O	3	—
Id.	Trevi L.	O	1	—
Grosseto	Castell'Azzara	O	3	—
Id.	Roccastrada	O	5	—
Macerata	Serravalle del Chienti	O	1	—

Segue: *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Matera	Miglionico	O	1	—
Id.	Accettura	O	—	2
Modena	Soliera	E	—	1
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	Norcia	O	—	1
Id.	Spoleto	O	3	—
Pesaro	Cagli	O	—	1
Id.	Casteldelci	O	—	1
Potenza	Atella	O	—	2
Id.	Balvano	O	1	—
Id.	Marsicovetere	O	5	—
Rieti	Pescorocchiano	O	4	—
Roma	Ienne	O	1	—
Id.	Manziana	O	2	—
Id	Governatorato	O	2	—
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi U.	O	2	—
Id.	Narni	O	5	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Capodimonte	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			72	8

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Ruvo	O	1	—
Catania	Linguaglossa	O	1	—
Potenza	Guardia Perticara	O	1	—
Id.	Brienza	O	—	3
Salerno	Postiglione	O	1	—
Teramo	Castellana	O	1	—
			5	3

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	B	—	1
Id.	Ostravetere	B	—	8
Id.	Sassoferrato	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	—	2
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Id.	Longarone	B	—	1
Id.	Loezzo	B	1	—
Id.	Quero	B	—	1
Id.	Trichiana	B	—	1
Bologna	Calderara	B	1	—
Id.	S. Pietro in C.	B	1	—
Id.	Granarolo	B	3	—
Id.	Ozzano Em.	B	1	—
Id.	Monterenzio	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	1	—
Id	Copparo	B	3	3
Id.	Ferrara	B	2	5
Id.	S. Agostino	B	—	1
Frosinone	Vicalvi	B	—	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	2
Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Bagnolo	B	—	2
Id.	Castelgoffredo	B	1	1
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Poggio Rusco	B	—	2
Id.	Suzzara	B	1	1
Id.	Viadana	B	—	3
Massa Carrara	Aulla	B	1	1
Id.	Fivizzano	B	—	1
Id.	Massa	B	1	1
Novara	Briona	B	—	1
Id.	Fara	B	—	1
Id.	Macugnaga	B	1	4
Pisa	Cascina	B	—	1
Rieti	Labro	B	1	—
Reggio Emilia	Castelnuovo Monti	B	1	—
Roma	Governatorato	B	15	—
Siena	Rapolano	B	1	—
Id.	S. Gimignano	B	—	2
Id.	Siena	B	1	—
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	1
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Iesolo	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	—	1
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele T.	B	1	—
Verona	Verona	B	—	1
Vicenza	Caldogno	B	—	1
Id.	Torri di Quartisolo	B	—	1
Viterbo	Caprarola	B	2	—
			60	57
	Setticemia emorragica dei bovini.			
Cagliari	Sanluri	B	—	1
	Tubercolosi bovina.			
Agro Pontino	Littoria	B	1	—
Ancona	Filottrano	B	—	1
Arezzo	S. Giovanni V.	B	—	1
Ascoli Piceno	Amendola	B	—	1
Bari	Altamura	B	1	1
Id.	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	—	2
Grosseto	Civitella	B	—	1
Lucca	Lucca	B	—	1
Id.	Viareggio	B	—	1
Pisa	Capannoli	B	—	1
Roma	Governatorato	B	—	2
Vicenza	Asigliano	B	—	1
Id.	Mussolente	B	—	1

(9288)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Tubercolosi bovina.			
Vicenza	Rossano V.	B	—	1
Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Tezze	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	1
			3	18
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Amendola	B	—	1
Id.	Comunanza del Litt.	B	1	2
Rovigo	Porto Tolle	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
			1	5
	Colera dei polli.			
Modena	Prignano	P	1	—
Padova	Mestrino	P	—	2
Reggio Calabria	Brancaleone	P	—	2
Rovogo	Trecenta	P	—	1
			1	5
	Difterite aviaria.			
Firenze	Vaglia	P	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	25	43	47
Carbonchio sintomatico	11	11	12
Afta epizootica	9	22	56
Mal rossino dei suini	10	36	62
Peste e setticemia dei suini	35	103	232
Morva	1	4	5
Farcino criptococcico	12	32	61
Rabbia	9	20	23
Rogna	14	34	80
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	8
Aborto epizootico	20	59	117
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Tubercolosi bovina	9	18	21
Diarrea dei vitelli	3	4	6
Colera dei polli	4	4	5
Difterite aviaria	1	1	1

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.